

Ministero dell'interno**D.M. 15/01/2001, n. 184****Regolamento della banda musicale della Polizia di Stato.****Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 maggio 2001, n. 116.**

Epigrafe

Premessa

Capo I - Organizzazione ed impiego della banda

1. *Dipendenza della banda musicale della Polizia di Stato.*
2. *Organizzazione dell'attività di supporto alla banda musicale.*
3. *Subordinazione gerarchica.*
4. *Impiego della banda musicale ad organico intero o ridotto.*
5. *Impiego della banda musicale fuori sede.*

Capo II - Compiti ed attribuzioni del personale

6. *Compiti ed attribuzioni del maestro direttore.*
7. *Attribuzione e compiti del maestro vice direttore.*
8. *Compiti ed attribuzioni degli orchestrali.*
9. *Attività esterna.*
10. *Congedo ordinario.*

Capo III - Archivio, repertorio e materiale di specie

11. *Archivio.*
12. *Repertorio.*
13. *Fornitura e collaudo del materiale.*
14. *Assegnazione di strumenti in uso individuale.*
15. *Equipaggiamento.*

D.M. 15 gennaio 2001, n. 184 (1)**Regolamento della banda musicale della Polizia di Stato (2).**

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 maggio 2001, n. 116.

(2) Emanato dal Ministero dell'interno.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, recante l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, concernente l'attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale della Polizia di Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, recante il regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, concernente il nuovo ordinamento della banda musicale della Polizia di Stato;

Ritenuta la necessità di dover procedere, ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 240/1987, all'adozione del regolamento della banda musicale della Polizia di Stato;

Visto l'articolo 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il parere delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale della Polizia di Stato;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 novembre 2000;
Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 400/1988;
Adotta il seguente regolamento:

Capo I - Organizzazione ed impiego della banda

1. Dipendenza della banda musicale della Polizia di Stato.

1. La banda musicale della Polizia di Stato, in quanto complesso organico, è posto per l'impiego alle dipendenze funzionali della Direzione centrale per gli Affari Generali del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
2. Il personale appartenente alla banda musicale dipende gerarchicamente e disciplinarmente dal direttore della Scuola Tecnica di Polizia.

2. Organizzazione dell'attività di supporto alla banda musicale.

1. Un funzionario appartenente al ruolo dei commissari della Polizia di Stato sotto la direzione del direttore della Scuola Tecnica di Polizia, provvede alle attività di supporto ai compiti istituzionali della banda musicale, operando d'intesa con il maestro direttore.
2. Il citato funzionario attende a tutte le incombenze organizzative riguardanti il complesso musicale, del quale segue i servizi e le esibizioni interne ed esterne, in sede e fuori sede. Nello svolgimento della predetta attività, si avvale dell'opera del personale messo a disposizione dal direttore della Scuola Tecnica di Polizia, oltre che, per la parte che riguarda l'attività musicale, del personale eventualmente destinato alle attività di supporto ai sensi dell'articolo 28, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240.

3. Subordinazione gerarchica.

1. La gerarchia fra gli appartenenti ai ruoli della banda musicale della Polizia di Stato è determinata come segue: maestro direttore, maestro vice direttore, orchestrali.
2. All'interno del ruolo degli orchestrali la subordinazione gerarchica, in relazione a quanto stabilito nelle tabelle «F» e «G» allegate al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, è determinata dalla qualifica e nella stessa qualifica dall'anzianità.
3. Nei confronti del personale della banda musicale della Polizia di Stato trovano applicazione le disposizioni in materia di gerarchia e subordinazione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782.

4. Impiego della banda musicale ad organico intero o ridotto.

1. La banda musicale della Polizia di Stato è un complesso orchestrale che opera ad organico intero.
2. Per esigenze di servizio il maestro direttore può disporre l'impiego ad organico ridotto.
3. Ferme restando le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, così come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, l'organizzazione della banda musicale nell'impiego ad organico intero, in formazione da concerto o da parata, è determinata dal maestro direttore.
4. Nell'impiego ad organico ridotto, l'organizzazione della banda musicale in formazione da concerto, da parata od altro, è stabilita di volta in volta dal maestro direttore in relazione alle esigenze di servizio.
5. Nell'impiego ad organico ridotto, il maestro direttore, in caso di necessità, in relazione a quanto stabilito dall'articolo 36, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, quando manchi il maestro vice direttore od anche in aggiunta a quest'ultimo, può designare, tra gli orchestrali con la qualifica di orchestrale perito tecnico superiore, un elemento che, in conformità alle direttive da lui impartite, guidi la formazione.

5. Impiego della banda musicale fuori sede.

1. Nell'impiego fuori sede, il trasporto del personale della banda musicale avviene in forma collettiva con i mezzi di volta in volta stabiliti dai competenti uffici del Dipartimento della Pubblica Sicurezza; in casi eccezionali, quando ricorrano particolari esigenze e comunque su motivata istanza, il citato personale può essere autorizzato dal direttore della Scuola Tecnica di Polizia, previo parere del maestro direttore, a recarsi fuori sede in forma individuale.
2. Nel caso in cui l'impiego della banda musicale sia autorizzato con onere a carico dell'ente richiedente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma secondo del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, si applicano le disposizioni per i servizi a pagamento previste dal Capo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417.
3. L'ente richiedente è tenuto a fornire la massima collaborazione per l'individuazione di strutture idonee all'alloggio e alla ristorazione del personale della banda musicale tenendo conto anche dell'orario della programmazione delle manifestazioni.
4. Costituiscono, in ogni caso, oneri a carico dell'ente richiedente l'allestimento del palco e di ogni altra eventuale struttura necessaria alle esigenze acustiche del concerto e l'adempimento degli obblighi previsti dalla legge nei confronti della S.I.A.E.
5. Il palco allestito per l'esibizione della banda musicale della Polizia di Stato, deve essere adeguatamente illuminato ed avere le seguenti misure: frontale di mt 14 e profondità di mt 12.
6. In ogni caso le caratteristiche della struttura, anche in relazione alle esigenze acustiche, dovranno essere concordate dall'ente richiedente con il rappresentante dell'Amministrazione.

Capo II - Compiti ed attribuzioni del personale

6. Compiti ed attribuzioni del maestro direttore.

1. Il maestro direttore fissa le attribuzioni degli orchestrali per le istruzioni individuali e di classe secondo i criteri ritenuti di volta in volta più rispondenti alle prevalenti esigenze artistiche del complesso musicale, tenendo conto, ove possibile, delle singole professionalità.
2. In relazione ai compiti di direzione artistica e musicale spettanti gli è attribuita al maestro direttore la valutazione della sussistenza delle condizioni tecniche ed ambientali che assicurino l'ottimale svolgimento della prestazione artistica.
3. Il maestro direttore ha il compito di intervenire nei confronti dei singoli orchestrali nel caso di occasionale inidoneità tecnica a svolgere i precisi compiti d'istituto. Provvede, inoltre, a segnalare immediatamente alla direzione della Scuola Tecnica i casi di presunta inidoneità fisica, per i conseguenti provvedimenti.
4. Il maestro direttore fissa settimanalmente il calendario delle prove in relazione alle esigenze della concertazione.
5. Il maestro direttore, in quanto responsabile dell'indirizzo artistico del complesso musicale, autorizza il repertorio alternativo che il maestro vice direttore ritenga di proporre per l'esecuzione, nelle occasioni in cui questi debba sostituirlo nella direzione della banda.
6. Il maestro direttore segnala all'organo competente alla redazione dei rapporti informativi degli orchestrali utili elementi di valutazione per la compilazione dei singoli documenti.
7. Il maestro direttore esprime il proprio parere sull'utilizzazione, ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, del personale della banda musicale non idoneo permanentemente in modo parziale ai servizi d'istituto, in relazione alle previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738.

7. Attribuzione e compiti del maestro vice direttore.

1. Il maestro vice direttore provvede, su incarico del maestro direttore e secondo l'indirizzo ricevuto, alla revisione del repertorio musicale, curando in particolare la trascrizione dei nuovi brani inseriti nel repertorio e di quelli già esistenti al fine di adeguarli alle esigenze artistiche e tecniche del complesso.
2. Il maestro vice direttore sovrintende, inoltre, all'archivio degli spartiti e dei brani musicali registrati, avvalendosi della collaborazione dei titolari dei posti di pianoforte e chitarra nonché del personale di supporto della banda.
3. Il maestro vice direttore cura, altresì, su incarico del maestro direttore, l'osservanza delle prescrizioni tecniche in tema in custodia ed uso degli strumenti musicali assegnati ai singoli orchestrali, nonché degli strumenti e del materiale in dotazione al complesso musicale.
4. Il maestro vice direttore svolge infine le altre funzioni indicate dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240.

8. Compiti ed attribuzioni degli orchestrali.

1. Gli orchestrali della banda musicale, in quanto congiuntamente partecipi, ognuno in relazione alla propria parte, del raggiungimento di un unitario risultato artistico, devono offrire al maestro direttore ed al maestro vice direttore la massima collaborazione per il miglior rendimento del complesso musicale.
2. In particolare, gli orchestrali hanno l'obbligo di esercitarsi individualmente al fine di mantenere inalterate le proprie capacità tecnico professionali in relazione allo strumento suonato.
3. Quando sussistono situazioni di necessità, in relazione a quanto stabilito dall'articolo 36, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, gli orchestrali:
 - a) possono essere, per esigenze artistiche, incaricati dal maestro direttore di funzioni musicali proprie di altra parte o qualifica;
 - b) possono essere impiegati in particolari cerimonie o servizi su designazione del maestro direttore, come trombettieri, mazzieri ed in formazione di drappello di tamburi.

9. Attività esterna.

1. Fermi restando gli obblighi di servizio, ai fini di sviluppo professionale e perfezionamento musicale, agli appartenenti ai ruoli della banda musicale della Polizia di Stato è consentito lo svolgimento di attività lavorativa esterna, previa esplicita autorizzazione del Direttore Centrale del Personale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza o di un suo delegato, sentito il parere del maestro direttore.

10. Congedo ordinario.

1. Il personale della banda musicale, di regola, fruisce del congedo ordinario congiuntamente.

Capo III - Archivio, repertorio e materiale di specie

11. Archivio.

1. L'archivio della banda musicale è composto dalle partiture e dalle parti dei singoli strumenti, relative ai brani proposti per i repertori adottati dai maestri succedutisi nella direzione della banda musicale della Polizia di Stato.
2. Detti brani devono essere elencati in apposito registro in cui sono riportati il titolo dell'opera, l'autore, l'eventuale autore della trascrizione per banda e la data di acquisizione all'archivio.
3. Fanno, inoltre, parte dell'archivio, le registrazioni in video ed in audio di brani musicali nonché il materiale hardware e software di cui l'archivio dispone. Anche di tali beni deve essere tenuta nota in apposito registro.

12. Repertorio.

1. Il maestro direttore sceglie il repertorio, così come previsto dall'articolo 9, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, ed approva il repertorio alternativo del maestro vice direttore, nell'ipotesi prevista dall'articolo 7 del presente regolamento.

13. Fornitura e collaudo del materiale.

1. La fornitura degli strumenti, delle partiture, dei leggi e degli altri materiali accessori occorrenti per il servizio della banda musicale è richiesta su proposta del maestro direttore.
2. La commissione di collaudo è costituita a norma dell'articolo 26, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417.

14. Assegnazione di strumenti in uso individuale.

1. Gli strumenti musicali forniti ai singoli orchestrali si intendono distribuiti a titolo d'uso per le sole esigenze di servizio.
2. Gli orchestrali sono responsabili della buona conservazione ed uso degli strumenti individuali e di reparto loro assegnati.

15. Equipaggiamento.

1. Al personale dei ruoli della banda musicale, per lo speciale servizio di rappresentanza che espleta, oltre ai normali indumenti di corredo ed uniformi in dotazione, sono distribuite due uniformi storico - risorgimentali, l'una estiva e l'altra invernale.
2. La Direzione Centrale per gli Affari Generali specifica di volta in volta l'uniforme da indossare nell'espletamento del servizio.
3. Il personale della banda musicale può essere autorizzato a viaggiare in abito civile durante il percorso di trasferimento per servizi fuori sede.